



COMUNE DI DAVOLI

Provincia di Catanzaro

Ord. N. 25 Reg. gen. del 17 giugno 2024

Oggetto: Disposizioni per la prevenzione degli incendi nel periodo estivo. Divieti e sanzioni - anno 2024

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la L. n. 225 del 24/02/1992 con la quale, ai sensi dell'art. 15, il Sindaco è riconosciuto quale Autorità Governativa di Protezione Civile;
- il D.Lgs. n. 12 del 31/03/1998 che fra le attività di Protezione Civile comprende la "Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi e d'interfaccia";
- la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- la L.R. n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione alla L. n. 353/2000";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che, la stagione estiva, per il rialzo delle temperature, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria dei privati di taluni appezzamenti di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RILEVATA la presenza sul territorio comunale di numerosi cinghiali che, nascondendosi nella fitta vegetazione dei terreni incolti, costituiscono un grave pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi e inconvenienti igienico-sanitari;

PRESO ATTO dei gravi incendi che si verificano durante la stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

VISTA la "Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 174 del 15/04/2024" avente per oggetto

"Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024", pubblicata sul sito web della Regione Calabria - Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste Forestazione e Difesa del suolo;

VISTO il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

1. durante il periodo compreso tra il 15 giugno 2024 ed il 15 ottobre 2024 è fatto assoluto divieto di accensione di fuochi;
2. i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
3. di ripetere periodicamente gli interventi di decespugliamento, rimozione dei rifiuti, al fine di evitare che le aree (suoli) ricadenti nelle zone urbane diventino habitat ideale per la proliferazione di insetti di vario genere, ratti, zecche, zanzare, rettili ecc.
4. la sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di fabbricati ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere del centro urbano, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 15;
5. durante il suddetto periodo saranno ammesse le seguenti deroghe:
 - accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
 - accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 mt. da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti.

SANZIONI

1. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte in genere, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 del TUEL n. 267/2000;
2. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della L.R. n. 51/2017;
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 ottobre 2024, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art.10, c. 6 della Legge n° 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii.. A carico

degli inadempienti, verrà nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica sul territorio comunale;
- inserito sul sito istituzionale dell'Ente.

Inoltre, la presente viene trasmessa:

- alla Prefettura di Catanzaro;
- alla Regione Calabria Dip.to Agricoltura/U.O. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
- alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro;
- all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Catanzaro;
- al Comando Carabinieri Forestale - Davoli;
- al Comando Carabinieri Stazione di Davoli;
- al Comando Polizia Locale SEDE
- all'Ufficio Tecnico SEDE.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.
Davoli li, 17 giugno 2024

Il Sindaco

Dr. Giuseppe Papaleo

